

9080

HALL I

strakla

# CITTÀ DI CARINI PROVINCIA DI PALERMO

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE CARINI

#### Indice

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Informativa
- Art. 6 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 7 Notificazione
- Art. 8 Responsabile ed incaricati del trattamento
- Art. 9 Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 10 Ordinanze Sindacali
- Art. 11 Obblighi degli operatori
- Art. 12 Diritti dell'interessato
- Art. 13 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 14 Comunicazione
- Art. 15 Tutela
- Art. 16 Provvedimenti attuativi
- Art. 17 Norma di rinvio
- Art. 18 Pubblicità del Regolamento
- Art. 19 Entrata in vigore

#### Art. 1 – Premessa

- 1. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.
- 2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Carini nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

#### Art. 2 - Principi generali

- 1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano su principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità in conformità ai provvedimenti generale sulla videosorveglianza emanati in data 29.04.2004 e 08/04/2010 dal Garante per la protezione dei dati personali.
- 2. Principio di <u>liceità</u>: il trattamento di dati personali da parte del Comune di Carini è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del D.Lgs 196/2003 c.d. Codice della Privacy.
- 3. Principio di <u>necessità</u>: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi. Devono essere altresì adottate opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 4. Principio di **proporzionalità**: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
- 5. Principio di **finalità**: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi ai sensi dell'art. 11, comma1, lett. b) del Codice Privacy. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o avente lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

#### Art. 3 - Definizioni

#### 1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a. per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b. per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d. per "titolare", il Comune di Carini, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni

in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio o contrattuale al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f. per "incaricato", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o

dal responsabile;

g. per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i. per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m.per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

n. per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

# Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi a cui il Comune si deve conformare per la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Carini.

#### Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per entrare o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato d'informativa "minima".

2. Alla presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle

riprese, vanno installati più cartelli.

3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

4. Il Comune di Carini, in qualità di titolare del trattamento, rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con u n preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.



#### Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1.Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Carini in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 dal D. Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonchè dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

- 3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi sono finalizzati:
  - monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali;
  - verificare le adiacenze di uffici comunali;
  - riprendere le immagini di specifici siti comunali;
  - presidiare gli accessi degli Edifici Comunali dall'interno e dall'esterno;
  - tutelare il patrimonio dell'ente.
- 3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
- 4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.
- 5. Le ragioni delle scelte effettuate in relazione all'utilizzo dei dati personali devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento.

#### Art. 7 - Notificazione

Il Sindaco del Comune di Carini, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice. Non vanno comunque notificati i trat tamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

#### Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento

- 1. Compete al Sindaco designare per iscritto i Responsabili del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi i n cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
- 2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni, con particolare cura al caso in cui il Comune si avvalga di un organismo esterno di vigilanza privata.
- 3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

6. Il soggetto esterno che provvede all'installazione degli impianti di videosorveglianza deve rilasciare una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle regole in materia.

# Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili c on tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato;
  - e) conservati per un periodo da un minimo di 24 ore a un massimo di 7 giorni alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
  - 2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

# ART. 10 – Modalità di raccolta dei dati

1. Le modalità di raccolta e di conservazione dei dati effettuata da ciascun impianto di videosorveglianza verranno indicate nella relativa ordinanza sindacale che dovrà essere emessa in conformità alle previsioni generali contenute nel presente regolamento.

# Art. 11 - Obblighi degli operatori

- 1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
- 2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui alla relativa ordinanza sindacale, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.

# Art. 12 - Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- informazioni circa l'esistenza di dati personali che lo riguardano anche se non ancora

la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, e quindi,

quando sia tecnicamente possibile, su supporto informatico;

- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli sc opi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o d organismi. L'interessato può, altresì, farsi

assistere da persona di fiducia.

- 4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o pec al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni. L'interessato dovrà allegare all'istanza una copia di un valido documento di identità.
- 5. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali , fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

# Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti ovvero conservati per fini esclusivamente istituzionali.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## Art. 14 - Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Carini ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni Istituzionali ovvero quando è prevista da una norma di legge.

# Art. 15 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

## Art. 16 – Provvedimenti attuativi

- 1. Compete al Sindaco l'assunzione dei provvedimenti attuativi con l'indicazione della fissazione degli orari delle registrazioni, nonché della definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2. L'ordinanza sindacale indicherà inoltre:
  - il luogo ove verranno installati gli impianti di videosorveglianza;
  - il numero delle telecamere da installare;

- il numero e la posizione degli avvisi circostanziati che riportino gli elementi indicati all'art. 13 del Codice;
- il nome del responsabile per il trattamento;
- l'obbligo, posto a carico del responsabile del trattamento, di designare tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni;
- le finalità cui è preposto l'impianto di videosorveglianza;
- l'indicazione che l'accesso alle sale che contengono gli impianti di registrazione è consentito solo al personale autorizzato;
- l'indicazione che devono essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione;
- la precisazione che sono opportune iniziative periodiche di formazione degli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche d elle modalità di utilizzo;
- che il soggetto esterno che provvede all'installazione degli impianti di videosorveglianza deve rilasciare una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle regole in materia.

## Art. 17 – Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al approvato dall'Autorità garante per la provvedimento generale sulla videosorveglianza protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

# Art. 18 - Pubblicità del Regolamento

- 1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione ed estrarre copia in qualsiasi momento.
- 2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

# Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Allegato:

Cartello informativo previsto dall'art 5 del regolamento.





li Segreta in Lemerale Dom. Messandre Caplusia



# COMUNE DI CARINI (PROV. PALERMO) SI CERTIFICA

che il predetto atto Plo68, u° 662

è rimasto afilisse e guida balle all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13.02.13 al 28.03.13

Carini là 04.03.13 Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale Il Segretario Generale Dott. Alessandro Gugliotta



La registrazione è effettuata da ...... per fini di ......

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

